

## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) MINNECI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ACHILLE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENINCASA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) GRIPPO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) BENINCASA

Seduta del 29/04/2021

### FATTO

I clienti deducono di essere contitolari di n. 1 BFP della serie "Q/P", che reca sul retro un timbro modificativo dei primi 20 anni di possesso, lasciando invariati i rendimenti degli ultimi 10 anni; che in sede di rimborso i rendimenti sono stati calcolati secondo le percentuali previste per la serie "Q/P" fino al 30° anno; che, dal momento che lo scaglione dal 21° al 30° anno stampato sul retro del titolo non è stato né variato né annullato, ritengono che lo stesso debba ritenersi valido ed efficace; che chiedevano, dunque, all'intermediario che venissero riconosciuti e liquidati gli interessi come originariamente previsti e riportati sul titolo; che l'intermediario rigettava la richiesta.

Esperito senza successo il reclamo, chiedono il riconoscimento dei rendimenti dal 21° al 30° nella misura riportata sul titolo.

L'intermediario con le controdeduzioni eccepisce, preliminarmente, l'incompetenza temporale e l'incompetenza per materia. Nel merito osserva che le modalità di emissione dei Buoni Fruttiferi Postali della serie "Q" sono stabilite dal D.M. 13.06.1986, che prevede l'utilizzo di moduli della serie "P" purché su di essi siano apposti due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi fissati da detto decreto ministeriale per la serie "Q"; che ha applicato pedissequamente le prescrizioni del D.M. 13.06.1986; che la parte ricorrente era, senz'altro, consapevole di aver sottoscritto un Buono della serie "Q", con i corrispondenti tassi di interesse dal 21° al 30° anno; che la parte ricorrente era, altresì, consapevole del rendimento di quanto sottoscritto, in quanto i Buoni Fruttiferi Postali sono documenti di legittimazione, con riferimento ai quali non trova applicazione il principio della letteralità.

Chiede, pertanto, in via preliminare, che il ricorso sia dichiarato inammissibile e, nel merito, il rigetto dello stesso

### DIRITTO



Il Collegio è chiamato, in primo luogo, ad esaminare le eccezioni preliminari di incompetenza formulate dall'intermediario. Entrambe le eccezioni sono infondate. Si deve richiamare in proposito la costante giurisprudenza dell'ABF, di cui costituiscono esempio la Decisione del Collegio di Coordinamento n. 5673/2013 e quella di questo Collegio n. 18961/2020, alla cui motivazione si fa espresso rinvio.

Nel merito, il Collegio osserva che oggetto della presente controversia è un BFP emesso in data 26.9.1987 ed appartenente alla serie Q/P.

Il Collegio rileva come l'appartenenza alla serie Q/P del buono in questione risulti dal relativo timbro apposto sul retro del titolo, originariamente emesso sul modulo della precedente serie "P". Come noto, la possibilità di usare i moduli cartacei recanti le condizioni della precedente serie "P" anche per l'emissione di nuovi buoni fruttiferi a condizioni diverse da quelle originariamente indicate è espressamente prevista dall'art. 5 dello stesso D.M., ai sensi del quale "Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera Q, i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi".

Occorre osservare, tuttavia, che nella timbratura sovrapposta dall'ufficio postale manca l'indicazione specifica del tasso di interessi per il periodo dal 21° al 30° anno (laddove, la tabella ministeriale specificava il tasso di interessi anche per il periodo dal 21° al 31° anno). Dal punto di vista formale e letterale l'unico riferimento al rendimento del titolo per il periodo dal 21° al 30° anno rimane quello originario risultante dalla tabella stampata a tergo. Pertanto, il Collegio ritiene che, nonostante l'intervenuto decreto ministeriale, l'intermediario non abbia diligentemente incorporato nel testo cartolare le complete determinazioni ministeriali relative al rendimento del titolo (mancando la parte relativa al periodo dal 21° al 30° anno) e che tale comportamento abbia creato un falso affidamento nel ricorrente sottoscrittore dei titoli. Di conseguenza, in relazione al periodo indicato, non si può ritenere ammissibile la possibilità di eterointegrazione del contratto in base al regime speciale dei buoni in controversia introdotto dal D.M.13.06.1986 e al ricorrente devono essere riconosciute le condizioni contrattualmente convenute e descritte sui titoli stessi; nello specifico, deve essere riconosciuto a vantaggio del ricorrente dal 21° al 30° anno il rendimento stampato originariamente a tergo del titolo, poiché non sussistono atti regolamentari successivi all'emissione che abbiano legittimamente modificato le condizioni di emissione (cfr. Coll. Milano, decisioni nn. 2987/2018; 5699/2015, 5108/2015 e 475/2013; v. anche Coll. Roma, n. 226/2013).

Quanto appena esposto trova conferma in una recente decisione del Collegio di Coordinamento (decisione n. 6140/2020).

In relazione a quanto precede questo Collegio riconosce il diritto della parte ricorrente a ottenere, come richiesto, l'applicazione delle condizioni riportate sul retro del Buono in questione per quanto riguarda gli interessi relativi al periodo dal 21° al 30° anno.

#### **PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio accoglie il ricorso e dispone che l'intermediario applichi le condizioni riportate sul retro del titolo, per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno, al netto delle ritenute fiscali.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**



Decisione N. 12270 del 12 maggio 2021

Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
FLAVIO LAPERTOSA